CITTA' DI TORINO

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
S. IMU E TARI

DEL 241 / 2021 **29/03/2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 MARZO 2021

(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PARLACINO Francesca
AMORE Monica	GRIPPO Mariagrazia	PATRIARCA Lorenza
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	PETRARULO Raffaele
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	RICCA Fabrizio
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	MAGLIANO Silvio	SCANDEREBECH Federica
CHESSA Marco	MALANCA Roberto	SGANGA Valentina
CURATELLA Cataldo	MENSIO Federico	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	NAPOLITANO Vincenzo	
GIACOSA Chiara	PAOLI Maura	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CARRETTA Domenico - VERSACI Fabio

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 393 A DECORRERE DAL 2021. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

A decorrere dall'anno 2020 è entrata in vigore la "nuova" Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) istituita con gli artt. da 738 a 783 della legge 160/2019 e disciplinata con il regolamento n. 393 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 2020 01327/013 del 28 settembre 2020.
Il nuovo Regolamento IMU, oltre a recepire e dare attuazione alle nuove disposizioni di legge, prevede che a decorrere dal 2020 la presentazione della Comunicazione d'uso avvenga in modalità telematica anziché attraverso l'utilizzo del tradizionale modello cartaceo. Il dialogo tra cittadino e Amministrazione si articola in due fasi distinte:

- il contribuente, collegandosi alla pagina web "Torino Facile" all'indirizzo https://servizi.torinofacile.it/info/tributi-imposte ed identificandosi a mezzo credenziali SPID, carta di identità elettronica – CIE, Torino Facile o Certificato Digitale, accede ad un sistema di compilazione guidato che, al termine del processo, rilascia una copia in formato .pdf di quanto inviato;
- acquisita la documentazione digitale, il sistema gestisce le fasi di protocollazione e conservazione sostitutiva e consente l'acquisizione massiva delle informazioni nel programma gestionale del tributo.

Tale procedura assolve agli obblighi di semplificazione e digitalizzazione del procedimento amministrativo, contribuisce alla diffusione e all'utilizzo dei servizi digitali da parte di imprese e cittadini ed è vantaggiosa in termini di efficienza ed economicità.

La pubblicazione dei moduli on line di cui trattasi è già avvenuta in via sperimentale a decorrere dal mese di ottobre del 2019; alla data del 7/1/2021 sono state acquisite n. 11.583 Comunicazioni di destinazione d'uso, cioè quasi il 90% del totale dei documenti ricevuti mediamente in un anno.

Trattandosi di un processo fortemente innovativo ed in sperimentazione si sono rese necessarie modifiche per migliorare la fruibilità del sistema, non preventivabili a priori. Per tali motivi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 02712/013 del 23/12/2020 si è ritenuto opportuno ampliare i termini di presentazione della Comunicazione di destinazione d'uso per l'anno 2020, disponendo che essa potesse essere presentata entro il 30 aprile 2021, anziché entro il 31 dicembre

del 2020, come previsto dal Regolamento IMU. Tale disposizione transitoria è stata apprezzata e si è dimostrata di grande utilità per i contribuenti e per i professionisti, considerato che, il più delle volte, i dati inerenti i fatti modificativi delle posizioni tributarie sono raccolti ed organizzati ad esercizio chiuso, cioè oltre il 31 dicembre dell'anno.

Si ritiene, di conseguenza, necessario e opportuno modificare il Regolamento IMU, al fine consolidare l'ampliamento dei termini già applicato nel 2020, oltre che aggiornarlo in altri punti, per esigenze di maggior chiarezza e snellimento applicativo.
Nello specifico, sempre in tema di Comunicazione di destinazione d'uso – disciplinata sotto l'art. 16 – si precisa che essa, una volta presentata, rimane valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni cui consegua un diverso ammontare della somma dovuta.
Sono state, inoltre, previste semplificazioni procedurali a favore degli enti non commerciali:

- per fruire dell'esenzione prevista dall'art. 12, comma 1, lett. h), qualora possessore ed utilizzatore siano diversi, si prevede la possibilità di presentare anche la Dichiarazione, in alternativa alla Comunicazione di destinazione d'uso;
- per quanto riguarda il versamento dell'imposta, con il nuovo comma 2-bis dell'art. 15, si è ritenuto di precisare, per uniformità con il disposto legislativo, che gli enti non commerciali effettuino il versamento dell'imposta dovuta in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate.

Sempre in relazione agli enti non commerciali, al fine di incentivare le attività di volontariato, si ritiene inoltre opportuno introdurre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, interamente e in via esclusiva, ad una o più organizzazioni di volontariato (ODV), che le utilizza per lo svolgimento di attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali, con modalità non commerciali. Tale esenzione è da riconoscere alle seguenti condizioni:

- gli enti comodatari devono essere qualificabili come enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, avere sede legale in Torino ed essere regolarmente iscritti all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come previsto dalla Legge 266/1991 ora in regime transitorio nelle more dell'istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore, come previsto dal Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017;
- il contratto di comodato deve essere registrato e avere durata pluriennale;
- l'immobile oggetto di comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso) né alla categoria D;
- il soggetto passivo dell'IMU non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio degli enti comodatari;
- per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione di destinazione d'uso, corredata di copia del contratto di comodato.

Sono state adottate due modifiche che, senza innovare la precedente disciplina regolamentare, mirano solo a chiarirne l'ambito applicativo.
La prima - riguardante l'art. 5, comma 2 - rende più dettagliato il concetto di area pertinenziale prevedendo espressamente che vi rientri anche l'ipotesi di inedificabilità per la presenza di vincoli urbanistici.
La seconda - inerente all'art. 15, comma 7, lett. c – per i casi di successione precisa la responsabilità *pro quota* di ciascun erede dei versamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della

dichiarazione di successione, in conformità alla regola generale dettata dagli artt. 752 e ss. del codice civile.
Infine, tenuto conto che la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con l'art. 1, comma 48, introduce un regime speciale di imposizione per i residenti esteri, si introduce il nuovo comma 1-bis all'art. 13 - Riduzioni. Con tale modifica si prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'Imu ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

La copertura delle minori entrate derivanti dall'introduzione dell'esenzione per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato, stimate in Euro 150.000, verrà assicurata mediante maggiori accertamenti di entrata e/o riduzioni di spesa che saranno oggetto di prossima deliberazione della Giunta Comunale in via di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra), con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione, con evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo) (allegato 1).
Richiamati:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n, 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che dispone: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*:
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22/12/2011, n. 214, come modificato dall'art. 15*bis* del D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, che dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*"

Preso atto che l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali e che tale termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo con il Decreto Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021.

Dato atto inoltre che con verbale n. 3 del 3 marzo 2021 è stato espresso il parere favorevole da parte dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 (allegato 2).

In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza di adeguamento normativo, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento, per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralemente richiamate, le modifiche al vigente Regolamento IMU n. 393, come indicate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e in particolare il testo nella colonna di destra, con evidenziate in neretto le proposte da inserire;
2. di dare atto che la presente deliberazione è inviata, nei termini di legge e per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998, dando atto che tale pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva;
3. di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche apportate, dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24
VOTANTI 23

ASTENUTI 1:
Napoli Osvaldo

FAVOREVOLI 23:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Petrarulo Raffaele, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24
VOTANTI 23

ASTENUTI 1:
Napoli Osvaldo

FAVOREVOLI 23:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Petrarulo Raffaele, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Francesco Sicari	Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-241-2021-All_1-allegato_1tc.pdf
2. DEL-241-2021-All_2-Parere_revisori.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento